Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

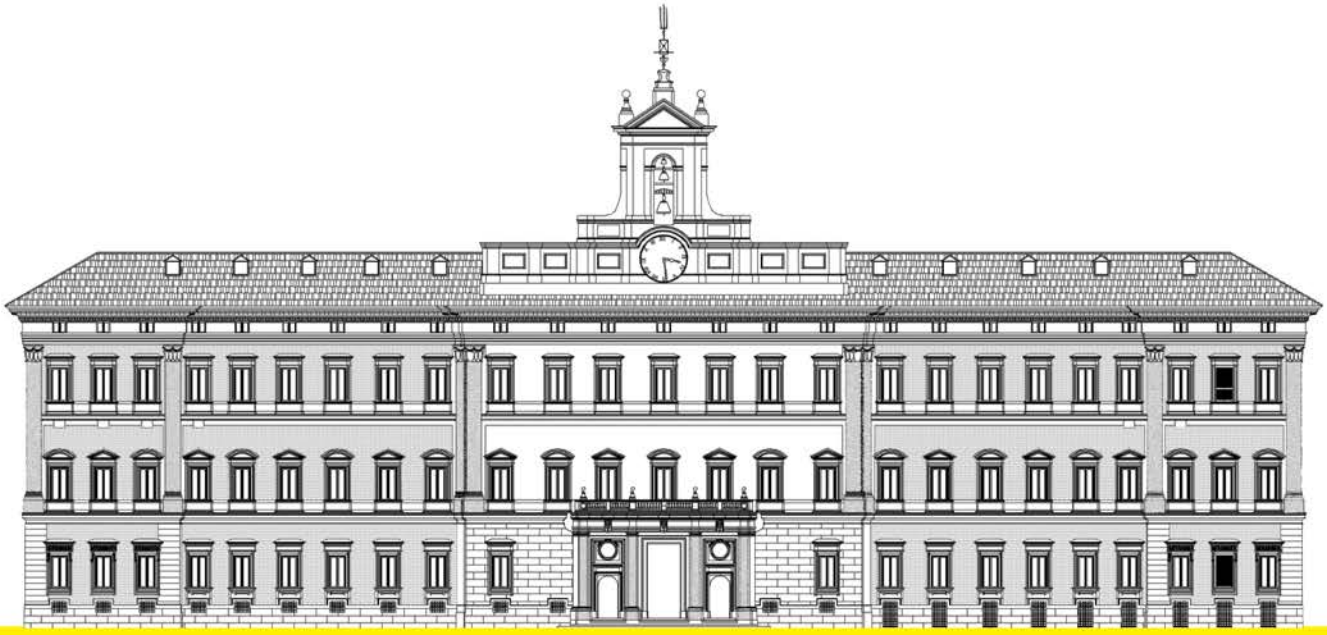

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3867

Ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

N. 416 – 2 agosto 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3867

Ratifica dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

N. 416 – 2 agosto 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3867**
Titolo:	**Ratifica ed esecuzione dell' Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013**
Iniziativa:	**governativa**
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	sì
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
Il testo è corredato di relazione tecnica.

La parte introduttiva della relazione tecnica afferma che l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti costituisce uno degli esiti del negoziato che si è svolto nell'Unione europea per creare una tutela brevettuale uniforme.

Al momento della firma dell'Accordo, gli Stati firmatari hanno dichiarato di "[essere] determinati a fare in modo che il tribunale unificato dei brevetti pervenga ad un elevato livello di efficienza e produca decisioni rapide e di alta qualità sin dall'inizio. Tenendo ciò presente, essi ritengono necessario che, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, siano già poste in essere o siano debitamente predisposte tutte le modalità pratiche per il corretto funzionamento del tribunale unificato dei brevetti". A tal fine, si sono impegnati a "costituire senza indugio un comitato preparatorio". Tale Comitato si è costituito il 26 marzo 2013 e ha creato cinque sottogruppi di lavoro. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta l'Italia in seno al Comitato; il Ministero dell'economia e delle finanze siede nel sottogruppo "finanze", il Ministero della giustizia nei sottogruppi "risorse umane", "infrastrutture", "tecnologie dell'informazione" e "questioni giuridiche". In seno al Comitato è oggi consolidato l'orientamento che il Tribunale dovrà essere pienamente operativo sin dal primo giorno di vigenza dell'Accordo e che a tal fine dovrà essere prevista una fase di applicazione provvisoria dell'Accordo.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

	2016(*)	2017	2018	2023	Dal 2024
Spese di missione, articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
Contributo italiano fase di applicazione provvisoria, articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo	450.000	0	0	0	0
Contributo italiano durante il periodo transitorio di 7 anni (2017-2023), articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo	0	550.000	450.000	300.000	0
Minori entrate da contributo unificato, articolo 32 dell'Accordo		65.268	130.416	435.120	435.120
TOTALE	**456.174**	**621.442**	**586.590**	**741.294**	**441.294**

(*) La relazione tecnica reca una tabella riepilogativa degli oneri che quantifica la spesa che si ipotizza di sostenere nell'arco temporale 2016-2023 e a regime (a decorrere dal 2024). Viene qui esposto l'onere relativo al triennio di bilancio (2016-2018), l'onere massimo (2023) e l'onere a regime (dal 2024). L'onere complessivo degli anni non indicati è il seguente 510.978 (2019), 567.006 (2020), 632.514 (2021), 697.422 (2022). Per maggiori dettagli concernenti il dettaglio annuale dei singoli oneri si rinvia alla parte descrittiva della relazione allegata all'Accordo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Gli **articoli da 8 a 10 dell'Accordo** prevedono che i collegi di tribunale di primo grado e della corte di appello abbiano una composizione multinazionale. Si prevede anche l'istituzione di una cancelleria o di una sua sottosezione presso ciascun organo giudicante.	**La relazione tecnica** include le spese derivanti dalle norme in questione nell'ambito delle spese di funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37, cui si rinvia.
Gli **articoli da 11 a 14 dell'Accordo** prevedono l'istituzione del comitato amministrativo, del comitato di bilancio e del comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione dell'Accordo stesso e ai quali partecipano rappresentanti di ciascuno Stato membro contraente.	**La relazione tecnica** assume che ciascuno dei tre Comitati si riunisca a Bruxelles due volte all'anno (6 riunioni in totale). La relazione tecnica assume, altresì, che a ciascuna delle riunioni venga inviato un rappresentante nazionale appartenente all'area della dirigenza, con una permanenza di tre giorni a Bruxelles. Tanto premesso, la spesa è cosi quantificata: • pernottamento: 180 euro a notte x 2 notti x 6 riunioni annuali = 2160 euro; • diaria per il funzionario appartenente all'area della dirigenza: 106,36 euro[1] al

[1] La diaria di un dirigente è pari a 164,48 euro (si applica il D.M. 13 gennaio 2003) ed è ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248/2006. L'importo così ottenuto di 131,58 euro è abbattuto di un terzo, dal momento che

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	giorno x 3 giomi x 6 riunioni annuali = 1.914,48 euro; • spese di viaggio: volo a/r Roma - Bruxelles 350 euro x 6 riunioni annuali = 2.100 euro. Totale spese di missione (2160 + 1914,48 + 2100 euro) = **6.174,48 euro annui**.
L'articolo 19 dell'Accordo prevede l'istituzione di un quadro di formazione dei giudici e che le strutture amministrative destinate a gestire tale quadro siano collocate a Budapest. Il quadro di formazione cura le competenze tecniche, linguistiche e professionali dei giudici ed impartisce una formazione continua che include riunioni periodiche.	**La relazione tecnica** include le spese derivanti dalle norme in questione nell'ambito delle spese di funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37 alla cui descrizione e al cui commento si rinvia.
L'articolo 22 dell'Accordo stabilisce che gli Stati contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione europea da parte della corte di appello. Lo Stato che ha pagato il risarcimento può rivalersi sugli altri Stati nei limiti della quota a ciascuno spettante in applicazione di specifiche norme recate dal testo dell'Accordo.	**La relazione tecnica** non considera le norme
L'articolo 32 dell'Accordo definisce le competenze del tribunale. In relazione all'introduzione di tali norme viene meno la competenza dei tribunali italiani nelle materie indicate.	**La relazione tecnica** quantifica le minori entrate in termini di contributo unificato derivanti dal trasferimento delle competenze del contenzioso riguardante brevetti europei dai tribunali italiani al tribunale unificato dei brevetti. Le minori entrate, derivanti dalla riduzione degli incassi introitati dallo Stato italiano a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia, sono valutate sulla base dei seguenti parametri: • numero delle controversie decise in primo grado ed in secondo grado[2]; • l'importo medio del contributo unificato[3]. Sulla base di questi parametri le minori entrate sono valutate in: **65.268 euro per il 2017, 130.416 euro per il 2018, 195.804 euro per il 2019, 260.832 euro per il 2020, 326.340 euro per il 2021, 391.248 euro per il 2022, 435.120 euro dal 2023.**
L'articolo 35 dell'Accordo prevede l'istituzione di un centro di mediazione ed	**La relazione tecnica** include le spese derivanti dalle norme in questione nell'ambito delle spese di

l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e diviene pari a 87,72 euro. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 36,07, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 56,99, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di 18,64 euro. Sommando tale importo di euro 18,64 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata di euro 87,72, si ottiene l'importo di euro 106,36.

[2] La relazione tecnica ipotizza che le controversie decise in primo grado nell'arco temporale dal 2017 al 2022 siano, rispettivamente: 54, 108, 162, 216, 270 e 324. A decorrere dal 2023 la relazione tecnica presume un numero di decisioni annue pari a 360. Gli stessi dati per le controversie decise in secondo grado sono: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40.

[3] Pari a 1036 euro in primo grado e a 1554 euro in secondo grado supponendo che lo scaglione medio del valore delle controversie sia quello che va da 26.000 a 52.000 euro.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
arbitrato che ha sede a Lubiana e Lisbona che fornisce servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti.	funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37 alla cui descrizione e al cui commento si rinvia.
Gli **articoli 36 e 37 dell'Accordo** trattano, rispettivamente, del bilancio e del finanziamento del tribunale. In particolare l'articolo 36 stabilisce che il tribunale si finanzia a regime con risorse proprie (essenzialmente i diritti processuali versati dalla parti che ricorrono alla tutela giurisdizionale del Tribunale), che il bilancio sia in pareggio e che gli Stati membri contribuiscano al bilancio per un periodo transitorio previsto di 7 anni iniziali e con contributi finanziari speciali qualora il tribunale non sia in grado di pareggiare il bilancio. L'art. 37 stabilisce i criteri per ripartire l'onere recato dal contributo per il periodo transitorio. Si specifica, inoltre, che le spese per le infrastrutture delle divisioni locali e regionali spettino agli Stati membri contraenti che le hanno istituite e che le spese per le infrastrutture della divisione centrale e della corte d'appello spettino agli Stati membri contraenti che le ospitano. Viene altresì specificato che gli Stati membri contraenti interessati forniscano anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio iniziale di sette anni. Viene infine previsto un contributo finanziario iniziale per l'istituzione del tribunale.	**La relazione tecnica** ribadisce che l'Italia sarà chiamata al versamento del contributo al bilancio annuale del tribunale nei primi sette anni di periodo transitorio ed, eventualmente, anche successivamente al fine di ripianare eventuali deficit. La relazione tecnica, tuttavia, presume che il Tribunale sia pienamente in grado di autosostenersi finanziariamente a partiire dall'ottavo anno. La stima del contributo complessivo dovuto dagli Stati membri contraenti al bilancio è in funzione del volume di attività che si prevede che il tribunale sarà chiamato a svolgere e del correlato livello di introiti da diritti processuali. A norma dell'articolo 37 dell'Accordo, le spese di funzionamento del Tribunale sono coperte dal bilancio del Tribunale medesimo e la relativa stima è allo stato in corso e quindi suscettibile di aggiornamenti. Si stima che il bilancio a carico degli Stati membri contraenti ammonterà a circa 5 milioni di euro per il primo anno di operatività del Tribunale (2017), a circa 4 milioni di euro per il secondo anno (2018) e a circa 3 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, in ragione dei maggiori introiti derivanti dai diritti processuali. I costi di funzionamento del Tribunale copriranno le spese per il personale (giudici e *staff* amministrativo: articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo), la formazione dei giudici, ivi comprese quelle relative al *training center* con sede a Budapest (articolo 19), il centro di mediazione e arbitrato con sede a Lubiana e a Lisbona (articolo 35), le traduzioni (articolo 49), la realizzazione e gestione della piattaforma informatica e il riconoscimento del gratuito patrocinio (articolo 71). La relazione tecnica ribadisce che le spese connesse alle sedi del tribunale (divisioni centrali e locali) saranno a carico dello Stato ospitante, pertanto i relativi costi non rientrano nel bilancio del tribunale. Per l'istituzione di una divisione italiana si provvederà pertanto all'autorizzazione delle relative spese con un provvedimento legislativo *ad hoc* ossia la legge di ratifica dell'accordo di sede. La relazione tecnica evidenzia che le percentuali di ripartizione dei costi tra gli Stati membri sono funzione: a) del numero dei brevetti europei efficaci sul territorio di uno Stato contraente all'entrata in vigore dell'Accordo; b) del numero di azioni di violazione o di revoca relative a brevetti europei promosse presso i tribunali di uno Stato contraente nei tre anni precedenti l'entrata in vigore dell'Accordo. La relazione tecnica, al cui

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	contenuto si rinvia per maggiori dettagli, espone una serie di dati sulla base dei quali è stato valutato che il contributo italiano alle spese dovrà essere pari al 10 per cento degli oneri annui e dunque pari **a 500.000 euro per il 2017, a 400.000 euro per il 2018 e a 300.000 euro per gli anni dal 2019 al 2023**. Tale aliquota è stimata assumendo che tutti i 25 Stati contraenti partecipino alla istituzione del tribunale. La medesima aliquota è, peraltro, suscettibile di incremento qualora, come emerso nel corso dei lavori preparatori, l'Accordo entri in vigore tra un numero minore di Stati. La relazione tecnica, a tal proposito, evidenzia che l'articolo 89 dell'Accordo stabilisce che lo stesso entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica: questo implica che la ripartizione degli oneri totali avverrà, nella fase inziale, tra un numero minore di Stati, con conseguente incremento del contributo obbligatorio sopra preventivato. Per questo motivo il contributo del **2017 e del 2018 è stato incrementato di 50.000** euro. La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno, al momento della firma dell'Accordo, a porre in essere tutte le modalità pratiche per il corretto funzionamento del tribunale unificato dei brevetti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. È stata, pertanto, prevista una fase di applicazione provvisoria dell'Accordo, il cui inizio è previsto nella seconda metà del 2016. Durante questa fase saranno portati a compimento tutti gli adempimenti preliminari alla piena operatività del tribunale compresa la predisposizione di piattaforme informatiche. Gli Stati membri che intendono partecipare alla fase di applicazione provvisoria dell'Accordo dovranno farsi carico dei relativi costi. La relazione tecnica afferma che in seno al Comitato preparatorio non è stata ancora finalizzata una stima di questi costi, ma dai primi dati emersi in sede di gruppi di lavoro è ipotizzabile un contributo a carico degli Stati membri pari a circa 3,5 milioni di euro. Sulla base di tale ipotesi si prevede per la fase di applicazione provvisoria un onere a carico dell'Italia pari a **450.000 da sostenere nel 2016** (350.000 euro pari al 10 per cento del budget del Tribunale + 100.000 euro prudenzialmente considerati anche in ragione del numero ridotto di Stati che potrebbero partecipare nelle fasi inziali).
L'articolo 44 dell'Accordo prevede che il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza.	**La relazione tecnica** non considera esplicitamente la norma in esame. Le spese derivanti dalle norme in questione, tuttavia, sembrano ricadere tra le spese di funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37, cui si rinvia,

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	nell'ambito delle quali la relazione tecnica include le spese per "la realizzazione e gestione della piattaforma informatica".
L'articolo 49 dell'Accordo detta la disciplina concernente la lingua dei procedimenti. La lingua può essere quella del tribunale dove si svolge la controversia o una delle lingue ufficiali del tribunale dei brevetti (se fissate), o la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.	**La relazione tecnica** include le spese derivanti dalle norme in questione, derivanti dalla necessità di effettuare traduzioni, nell'ambito delle spese di funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37 alla cui descrizione e al cui commento si rinvia.
L'articolo 71 dell'Accordo detta la disciplina concernente il gratuito patrocinio.	**La relazione tecnica** include le spese derivanti dalle norme in questione nell'ambito delle spese di funzionamento disciplinate ai sensi dell'articolo 37 alla cui descrizione e al cui commento si rinvia.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
La norma (articolo 5) prevede gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La norma reca, altresì, la clausola di monitoraggio degli oneri e di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. E' stabilito che agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 (resposanbilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione) e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo (criteri per la ripartizione tra gli Stati del contributo dovuto durante il periodo transitorio) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. E' stabilito altresì che agli oneri eventualmente	**La relazione tecnica** non fornisce ulteriori elementi informativi rispetto al contenuto testuale delle norme.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle modalità di determinazione dell'onere recato dagli articoli 36 e 37 per il funzionamento del tribunale unico dei brevetti, che è definito sulla base delle spese per il personale (giudici e *staff* amministrativo), per la formazione dei giudici, per il centro di mediazione e arbitrato, per le traduzioni, per la realizzazione e gestione della piattaforma informatica e per il riconoscimento del gratuito patrocinio. Analogamente non sono fornite indicazioni di dettaglio con riferimento alle spese da sostenere in fase di avvio per l'istituzione del tribunale stesso. Appare, quindi, necessario acquisire ulteriori indicazioni anche in considerazione del fatto che la misura dei diritti processuali che potranno essere richiesti a coloro che si rivolgono al tribunale - che costituirà, a regime, una delle fonti di autofinanziamento del tribunale stesso oltre alle "altre entrate" - è fissata, secondo quanto previsto dal testo, ad un livello che "garantisca il giusto equilibrio tra i principi dell'equo accesso alla giustizia ed un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale" e che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dell'Accordo, se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti sono tenuti a versare contributi finanziari speciali.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la stima del bilancio del Tribunale è, in parte, suscettibile di aggiornamenti. Andrebbe in proposito chiarito come si intenda far fronte a tale possibile incertezza della misura dei contributi, che sembra riguardare sia il periodo transitorio di 7 anni che va dal 2017 al 2023, sia la fase di avvio per l'anno 2016.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 37, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri contraenti forniscono anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio di sette anni. Andrebbe chiario se sussista l'obbligo di fornire supporto amministrativo - ed

eventualmente in quale misura - durante il periodo transitorio, in relazione all'istituzione della divisione centrale del tribunale e delle sue sezioni anche qualora l'Italia non proceda ad istituire una divisione locale.

Nulla da osservare con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 37 che prevedono che le spese per le infrastrutture delle divisioni locali e regionali del tribunale spettino agli Stati membri contraenti che le hanno istituite, in quanto la relazione tecnica espressamente precisa che l'istituzione di una divisione italiana sarà disposta con un provvedimento legislativo *ad hoc*, ossia la legge di ratifica dell'accordo di sede, che provvederà all'autorizzazione delle relative spese.

Si rileva inoltre che le norme dell'Accordo trattano anche dell'esecuzione di decisioni assunte, nel corso dello svolgimento del procedimento, dai giudici del tribunale unico.

Si fa riferimento, ad esempio, alle norme che trattano degli ordini di ispezione delle prove e delle ispezioni *in loco* (articolo 60), delle decisioni di blocco dei beni (articolo 61), misure provvisorie e cautelari (articolo 62), ingiunzioni permanenti (articolo 63), misure correttive nei procedimenti per violazione (articolo 64), esecuzione di decisioni ed ordinanze (l'articolo 82).

Premesso che l'esecuzione di tali decisioni implica l'utilizzo di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, di strutture (ad esempio depositi giudiziari), ed in generale di risorse strumentali, di personale e finanziarie, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le predette attività non comportino aggravi a carico della finanza pubblica rispetto all'esecuzione di decisioni analoghe eseguite attualmente sulla base di decisioni e a cura del sistema giudiziario nazionale.

Nulla da osservare per quanto concerne le norme di cui all'articolo 22 dell'Accordo - che stabilisce che gli Stati contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Corte di appello - considerato che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica espressamente prevede che agli oneri eventualmente derivanti da tali norme si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 5, si segnala che il comma 1 stabilisce che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Si precisa che i suddetti oneri, considerando sia quelli valutati

(spese di missione e minori entrate) sia quelli qualificati in termini di limite massimo di spesa, ammontano complessivamente a 456.174 euro per l'anno 2016, a 621.442 euro per l'anno 2017, a 586.590 euro per l'anno 2018, a 501.978 euro per l'anno 2019, a 567.006 euro per l'anno 2020, a 632.514 euro per l'anno 2021, a 697.422 euro per l'anno 2022, a 741.294 euro per l'anno 2023 e a 441.294 euro a decorrere dal 2024 e che la riduzione del menzionato fondo speciale viene effettuata per 456.174 euro per l'anno 2016, per 621.442 euro per l'anno 2017 e per 741.294 euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, si conferma che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità.

Si evidenzia che la copertura appare correttamente effettuata mediante la previsione di un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2016-2018, corrispondente all'onere annuale massimo derivante dal provvedimento di euro 741.294 euro (relativo all'anno 2023).

Sempre con riferimento al comma 1, si evidenzia la necessità di specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dall'anno 2016, le minori entrate, a decorrere dall'anno 2023, e la copertura, a decorrere dall'anno 2018, hanno carattere annuo.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria per le spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo, prevedendo che eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa siano imputati alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato[4].

Si segnala che dovrebbe essere precisato che le dotazioni di parte corrente da sottoporre a riduzione in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come

[4] Per l'individuazione del Ministero interessato si potrebbe fare riferimento a quanto riportato dalla relazione tecnica, secondo la quale le spese di missione conseguono alla partecipazione italiana a tre organi del Tribunale: il Comitato amministrativo, il Comitato di bilancio e il Comitato consultivo. Al Comitato amministrativo e al Comitato consultivo parteciperà un rappresentante del Ministero della giustizia, mentre al Comitato di bilancio parteciperà un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

modificata dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si reputa altresì necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni soggette a riduzione.

In relazione ai commi 3 e 4, che recano l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 (responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione europea) e dell'articolo 37, paragrafo 4 (eventuale contributo al funzionamento del Tribunale per il periodo successivo al periodo transitorio di sette anni), nonché dall'istituzione di una divisione locale italiana del Tribunale, secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non si ha nulla da osservare trattandosi di oneri meramente eventuali.